

INAIL

Corsi di formazione teorico pratico per gli addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale

Vincenzo Laurendi

Capovolgimento del trattore

Mancanza del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (telaio o cabina)



Capovolgimento del trattore

Mancanza o mancato uso del dispositivo di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza)



Capovolgimento del trattore

Mancato uso del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (telaio abbattuto)



Accordo n. 53 del 22 febbraio 2012

L'Accordo definisce:

- le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione;
- i soggetti formatori;
- la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi di formazione;
- *Allegato I* - requisiti di natura generale: idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature;
- *Allegato II* – la formazione via e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro;
- *Allegati III – X*: requisiti minimi dei corsi di formazione teorico – pratici.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 60 del 12 marzo 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 marzo 2012

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 47

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 22 febbraio 2012.

Entrata in vigore dell'Accordo del 22 febbraio 2012

Per effetto della proroga intervenuta nel processo di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 “Milleproroghe”, **il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di abilitazione all'uso delle macchine agricole è stato differito al 31 dicembre 2017.**

Inoltre il termine ultimo per effettuare i **corsi di aggiornamento per coloro che sono in possesso dell'esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell'Accordo è spostato al 31 dicembre 2018.**

Definizione di macchine agricole

Per macchine agricole si intendono tutte le attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012 utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale vale a dire tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all'articolo 2135 c.c.

- Piattaforme di lavoro elevabili;
- Gru a torre;
- Gru mobili;
- Gru per autocarro;
- Carrelli semoventi con conducente a bordo;
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra;
- Pompe per calcestruzzo.



Attrezzature diverse

Il possesso dell'abilitazione del trattore agricolo o forestale esonera nell'ambito dei lavori agricoli e forestali, **in caso di montaggio di attrezzi** sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombrare neve, dal possesso di altre abilitazioni previste dall'Accordo



Soggetti obbligati

Sono soggetti all'obbligo di abilitazione tutti i **lavoratori incaricati all'uso**, il **datore di lavoro utilizzatore**, i **componenti dell'impresa familiare** di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i **lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i **coltivatori diretti del fondo**, i **soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**, **gli artigiani e i piccoli commercianti**.

Inoltre **chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro** di cui all'Accordo senza operatore dovrà, al momento della cessione, **acquisire e conservare agli atti** per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura **una dichiarazione del datore di lavoro** che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e che siano in **possesso della specifica abilitazione**.

Quando è necessaria l'abilitazione all'uso?

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di **utilizzo saltuario od occasionale** delle attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo.

L'abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro.

Rientrano fra dette attività le operazioni di **semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.**

Ottenimento dell'abilitazione

Per l'ottenimento dell'abilitazione è necessario partecipare a un percorso formativo strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche dell'apprendimento intermedie e finali, specifici in riferimento alla tipologia di attrezzatura. I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono indicati nell'Accordo.

ALLEGATO ALL'ACCORDO	Tipologia di attrezzature	Ore Modulo giuridico	Ore Modulo tecnico	Ore Modulo pratico
Allegato III	PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili che operano su stabilizzatori	1	3	4
	PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili che operano senza stabilizzatori	1	3	4
	PLE – Piattaforme di Lavoro Elevabili che operano su stabilizzatori e senza stabilizzatori	1	3	6
Allegato IV	Gru per autocarro	1	3	8
Allegato V	Gru a rotazione in basso	1	7	4
	Gru a rotazione in alto	1	7	4
	Gru a rotazione in basso e in alto	1	7	6
Allegato VI	Carrelli industriali semoventi	1	7	4
	Carrelli/sollevatori/elevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	1	7	4
	Carrelli industriali semoventi/carrelli semoventi a braccio telescopico/carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi	1	7	8
Allegato VII	Gru Mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso	1	6	7
	Gru mobili su ruote con falcone telescopico brandeggiabile(*)	1	6	7+4
Allegato VIII	Trattore a ruote	1	2	5
	Trattore a cingoli	1	2	5
Allegato IX	Escavatori idraulici	1	3	6
	Escavatori a fune	1	3	6
	Caricatori frontali	1	3	6
	Terne	1	3	6
	Autoribaltabili a cingoli	1	3	6
	Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne	1	3	12
ALLEGATO X	Pompe per calcestruzzo	1	6	7

Durata della validità dell'abilitazione

L'abilitazione deve essere rinnovata **entro 5 anni** dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione previa verifica della partecipazione a un **corso di aggiornamento**.

Il corso di aggiornamento ha durata **minima di 4 ore, di cui almeno 3** sono relative agli argomenti dei moduli pratici, questi ultimi possono essere effettuati anche in aula con un numero massimo di partecipanti non superiore a 24 unità.

Norma transitoria

I lavoratori del settore agricolo che già utilizzano le attrezzature di cui all'Accordo **alla data del 31 dicembre 2017** devono conseguire l'abilitazione **entro il 31 dicembre 2019**.

Coloro che cominciano a utilizzare le attrezzature di cui all'Accordo successivamente al 31 dicembre 2017 devono già essere in possesso dell'abilitazione.

Riconoscimento della formazione pregressa

Sono considerati abilitati i lavoratori del settore agricolo che alla data del 1 gennaio 2018 hanno già effettuato corsi che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:

- a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento. In tal caso la formazione è riconosciuta senza il bisogno di ulteriori condizioni e **deve ritenersi che la validità di 5 anni decorra dal 1 gennaio 2018;**
- b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati **a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019;**
- c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento **a condizione che entro il 31 dicembre 2019 siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell'apprendimento.**

Coloro che non effettueranno il corso di aggiornamento entro il 31 dicembre 2019 perderanno la possibilità di poter usufruire dello sconto previsto e dovranno effettuare l'intero percorso formativo.

Riconoscimento dell'esperienza documentata

Sono inoltre **considerati abilitati i lavoratori del settore agricolo che alla data del 1 gennaio 2018 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni a condizione che entro il 31 dicembre 2018 abbiano partecipato a un corso di aggiornamento.**

Coloro che non effettueranno entro la scadenza prevista il corso di aggiornamento perderanno la possibilità di poter usufruire dello sconto previsto e dovranno effettuare l'intero percorso formativo.

Riconoscimento dell'esperienza documentata

Ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:

- a) nel caso di **lavoratore autonomo o di datore di lavoro utilizzatore** lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola **per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori familiari**;
- b) nel caso di **lavoratore subordinato** lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.

Scadenze per i lavoratori del settore agricolo

Caso	Adempimento	Scadenza
Operatori incaricati all'uso delle attrezzature dopo il 31/12/2017	Conseguimento abilitazione	Prima dell'uso delle attrezzature
Operatori già incaricati dell'uso delle attrezzature alla data del 31/12/2017	Conseguimento abilitazione	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati (corsi di tipo a) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2022
Operatori già formati (corsi di tipo b) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2019
Operatori già formati (corsi di tipo c) alla data del 31/12/2017	Corso di aggiornamento + Verifica apprendimento	Entro il 31 dicembre 2019
Tutti gli operatori	Corso di aggiornamento	Ogni 5 anni a decorrere dall'aggiornamento
Operatori che alla data del 31/12/2017 sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni	Corso di aggiornamento	Entro il 31 dicembre 2018

Le istruzioni operative dell'Inail

Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012

Febbraio 2014

per una coerente ed omogenea applicazione degli obblighi dettati dall'Accordo del 22 febbraio 2012, sono state predisposte dall'INAIL le **“Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali”**.

Le istruzioni rappresentano un utile atto di indirizzo per i soggetti formatori e sono state emanate con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23 dicembre 2014.

Le istruzioni operative dell'INAIL forniscono informazioni tecniche in merito a:

- requisiti dell'area di prova (piazzale, percorso e area di prova);
- caratteristiche di trattori, rimorchi e attrezzature necessarie;
- specifici aspetti relativi al modulo pratico per trattori a ruote e a cingoli:
 - ✓ individuazione dei componenti principali costituenti il trattore;
 - ✓ individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza;
 - ✓ controlli pre-utilizzo;
 - ✓ pianificazioni delle operazioni di campo;
 - ✓ esercitazioni di pratiche operative con riferimento a:
 - trattore su terreno in piano
 - guida del trattore in campo;
 - messa a riposo del trattore.

Requisiti dell'area

Le attività individuate nei moduli pratici specifici previsti al punto 3 dell'allegato VIII all'Accordo devono essere effettuate all'interno di un'area costituita da:

- un **piazzale in piano**, con fondo in asfalto o cemento o terra battuta o simili, avente superficie pari almeno a 300 m² e conformazione tale da garantire l'effettuazione in sicurezza delle manovre dei trattori equipaggiati con le attrezzature previste dalle esercitazioni di pratiche operative. Detto piazzale dovrà essere sgombero di impianti o strutture (pali, alberi, manufatti, ecc.) che possano interferire con le manovre
- un **percorso di prova** deve:
 - ✓ essere prevalentemente pianeggiante, eventuali tratti non pianeggianti devono avere una pendenza non superiore al 10%;
 - ✓ avere fondo in asfalto o cemento o terra battuta o simili;
 - ✓ avere larghezza L non inferiore a 3 m, lunghezza non inferiore a 250 m ed essere costituito da tratti in rettilineo e in curva, di cui almeno una con raggio di curvatura "r" non inferiore a 12 m e sviluppo angolare "α" non inferiore a 90°;
 - ✓ presentare, per un tratto non inferiore a 100 m, un restringimento di carreggiata la cui larghezza deve essere pari alla larghezza massima del complesso (trattore e attrezzatura collegata) aumentata di 50 cm;
 - ✓ essere sgombero di impianti o strutture (pali, alberi, manufatti, ecc.) che possano interferire con la guida dei trattori equipaggiati con i rimorchi di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo 4.2.
- un **campo di prova** costituito da quattro aree di cui una in piano la cui pendenza trasversale media non deve essere superiore al 5% e tre con una pendenza trasversale media "p", espressa in termini percentuali compresa fra i seguenti intervalli:
 - 5% < p ≤ 10%
 - 10% < p ≤ 17%
 - 17% < p ≤ 25%

Disponibilità di trattori rimorchi ed attrezzature

1. **trattore a 4 ruote motrici con trazione anteriore e differenziale inseribili manualmente, con potenza compresa fra 37 e 130 kW.** Per le prove in piano il trattore deve essere dotato di sedile per passeggero
2. **trattore a cingoli con potenza compresa fra 37 e 130 kW**
3. **rimorchio ad un asse** con larghezza minima pari almeno a quella del trattore a cui è collegato
4. **rimorchio a due o più assi dotato di ralla**, con larghezza minima pari almeno a quella del trattore a cui è collegato
5. **attrezzatura portata che determina sul trattore un carico laterale significativo** (es. decespugliatore a braccio articolato, trinciatrice fuori carreggiata, falciatrice ad asse verticale fuori carreggiata, ecc.). A tale scopo è necessario che le caratteristiche tecniche del trattore (es. massa, potenza ecc.) corrispondano a quelle previste dal costruttore dell'attrezzatura nel manuale d'istruzioni. Deve essere inoltre verificato che la massa dell'attrezzatura portata sia almeno pari al 20 % della massa a vuoto del trattore e che l'incremento di massa sia compatibile con le masse tecnicamente ammissibili riportate nell'allegato tecnico del trattore
6. **attrezzatura portata che determina sul trattore un carico anteriore significativo** (es. caricatore frontale, ecc.). A tale scopo è necessario che le caratteristiche tecniche del trattore (es. massa, potenza ecc.) corrispondano a quelle previste dal costruttore dell'attrezzatura nel manuale d'istruzioni. Deve essere inoltre verificato che la massa dell'attrezzatura portata sia almeno pari al 25% della massa a vuoto del trattore e che l'incremento di massa sia compatibile con le masse tecnicamente ammissibili riportate nell'allegato tecnico del trattore
7. **attrezzatura portata che determina sul trattore una condizione di carico posteriore significativo** (es. irroratrice, seminatrice, spandiconcime, ecc.). A tale scopo è necessario che le caratteristiche tecniche del trattore (es. massa, potenza ecc.) corrispondano a quelle previste dal costruttore dell'attrezzatura nel manuale d'istruzioni. Deve essere inoltre verificato che la massa dell'attrezzatura portata sia almeno pari al 35% della massa a vuoto del trattore e che l'incremento di massa sia compatibile con le masse tecnicamente ammissibili riportate nell'allegato tecnico del trattore

Questioni ancora aperte

Quale è il significato del concetto di attrezzo montato sul trattore?

Il corso di aggiornamento deve essere differente per trattore a ruote e a cingoli?

Le semplificazioni previste per i lavoratori del settore agricolo si applicano anche ai contoterzisti?

Per i carrelli industriali a braccio telescopico omologati come trattori agricoli o forestali è sufficiente l'abilitazione prevista per i trattori o è invece necessaria la specifica abilitazione?

I carri raccolta sono da considerarsi alla stessa stregua delle PLE?

Se sì, i carri raccoltafrutta con elevatore a forche e utilizzate nel settore agricolo sono soggetti all'obbligo di addestramento oltre che per il carro raccolta frutta anche gli elevatori a forche (allegato VI)?

Carri raccoltafrutta



Parere GdL Macchine e Agricoltura del Coordinamento Tecnico delle Regioni

..... omissis....

i carri raccogli frutta rientrano nella più generale definizione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili, formulata dall'Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) al punto 1.1 dell'allegato A) Attrezzature di lavoro, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008).